



Nell'ambito dell'intesa sul mercato dei chip per carte, la Corte rinvia la causa Infineon Technologies al Tribunale, affinché quest'ultimo valuti la proporzionalità dell'ammenda inflitta, e respinge l'impugnazione proposta dalla Philips

Con decisione del 3 settembre 2014¹ la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di circa EUR 138 milioni a varie società² per aver coordinato, dal 2003 al 2005, la loro politica di prezzi nel settore dei chip per carte nello Spazio economico europeo (SEE). L'intesa si fondava su una rete di contatti bilaterali e di scambi, tra le imprese, d'informazioni commerciali sensibili, vertenti in particolare sui prezzi.

Per quanto riguarda il calcolo degli importi dell'ammenda, la Renesas ha beneficiato dell'immunità per aver informato la Commissione dell'esistenza dell'intesa. La Infineon, essendosi limitata a partecipare agli accordi con la Samsung e con la Renesas, ha ottenuto una riduzione del 20%. La Samsung, a sua volta, ha ottenuto una riduzione del 30% per aver fornito informazioni di valore aggiunto significativo. La Commissione ha quindi inflitto un'ammenda di EUR 82 784 000 alla Infineon e di EUR 20 148 000 alla Philips, non potendo queste ultime beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda a norma della comunicazione sulla cooperazione³.

La Infineon e la Philips hanno adito il Tribunale dell'Unione europea perché annullasse la decisione della Commissione. Esse contestavano, in sostanza, da un lato, l'esistenza di un'intesa, e, dall'altro, l'importo dell'ammenda loro inflitta.

Con le sue sentenze del 15 dicembre 2016, il Tribunale ha respinto i ricorsi e confermato le ammende inflitte dalla Commissione alla Infineon e alla Philips⁴.

La Infineon e la Philips hanno proposto impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

La Infineon addebita al Tribunale, segnatamente, di aver esaminato solo cinque degli undici contatti asseritamente illeciti accertati dalla Commissione mentre essa aveva contestato tutti i contatti di cui trattasi. Secondo la Infineon, tale sindacato giurisdizionale incompleto della decisione avrebbe portato a un controllo insufficiente dell'ammenda.

La Philips contesta, dal canto suo, la valutazione, da parte del Tribunale, dell'esistenza di un'intesa nonché l'importo dell'ammenda inflitta.

¹ Decisione C(2014) 6250 final, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39574 – Chip per carte).

² Ossia 1) la Infineon Technologies, 2) la Koninklijke Philips Electronics e la sua controllata Philips France SAS, 3) la Samsung Electronics e la Samsung Semiconductor Europe e 4) la Renesas Electronics, succeduta alla Renesas Technology e alla Renesas Electronics Europe.

³ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

⁴ Sentenze del 15 dicembre 2016, Philips e Philips France / Commissione ([T-762/14](#)) e Infineon Technologies / Commissione ([T-758/14](#)), si veda anche comunicato stampa n. [136/16](#).

Nella sua sentenza odierna nella causa C-99/17 P Infineon Technologies, la Corte ritiene che, per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito per quanto riguarda l'ammenda, il giudice dell'Unione sia tenuto a esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l'importo dell'ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell'infrazione. Nel novero degli elementi che devono essere presi in considerazione in sede di valutazione dell'importo dell'ammenda, rientrano, segnatamente, il numero e l'intensità dei comportamenti anticoncorrenziali.

La Corte osserva che dalla decisione di cui trattasi emerge che la Commissione ha stabilito l'esistenza di un'infrazione unica e continuata a motivo degli undici contatti bilaterali tra la Infineon, la Samsung e la Renesas. La Infineon ha contestato, dinanzi al Tribunale, la valutazione svolta dalla Commissione in merito a ciascuno di tali contatti, e ha criticato il calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta. Tale società aveva quindi invitato il Tribunale a esaminare la sua effettiva partecipazione all'infrazione e l'esatta portata di tale partecipazione.

La Corte ritiene che, se è vero che, per valutare la gravità dell'infrazione commessa dalla ricorrente e stabilire l'importo dell'ammenda, il Tribunale non è tenuto a fondarsi sul numero esatto di contatti bilaterali, tale elemento possa costituire uno dei fattori, tra gli altri, pertinenti.

Pertanto, il Tribunale non poteva, senza violare la portata della sua competenza estesa al merito, rinunciare a rispondere all'argomento dedotto dalla Infineon, secondo cui la Commissione aveva violato il principio di proporzionalità nel fissare l'importo dell'ammenda senza tener conto del numero limitato di contatti a cui la Infineon avrebbe partecipato. Tale conclusione vale, a maggior ragione, per il fatto che, nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a confermare cinque degli undici contatti accertati nella decisione della Commissione, al contempo lasciando aperta la questione se la Commissione avesse anche accertato l'esistenza degli altri sei contatti considerati.

La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale nella parte in cui è viziata da un errore di diritto per quanto riguarda l'esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.

La Corte rinvia la causa al Tribunale affinché questo valuti la proporzionalità dell'ammenda inflitta rispetto al numero di contatti addebitati alla Infineon, esaminando eventualmente se la Commissione abbia accertato l'esistenza dei sei contatti su cui il Tribunale non si è ancora pronunciato.

Nella causa C-98/17 P Koninklijke Philips NV e Philips France, la Corte respinge l'impugnazione nella sua interezza. La Corte conferma quindi la decisione della Commissione e l'ammenda da essa inflitta alla Koninklijke Philips NV e alla Philips France.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-98/17 P](#) e [C-99/17 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575